

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## XLVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	545
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	545
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C. E. C. A. (2320)	545
PRESIDENTE . . . . .	545, 546
PEDINI, <i>Relatore</i> . . . . .	546
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	546
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
BERLOFFA ed altri: Nuove norme sulla panificazione. ( <i>Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (1486-1323-B). . . . .	547
PRESIDENTE . . . . .	547, 548
BONINO, <i>Relatore</i> . . . . .	547
DI PRISCO . . . . .	547
INVERNIZZI . . . . .	548
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	548
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	550

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Butté e Dosi.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della presente seduta i deputati Foa Vittorio e Farini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Lizzadri e Cinciari Rodano Maria Lisa.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.. (2320).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 45.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato C.E.C.A. ».

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

L'onorevole Pedini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al vostro esame prevede una spesa di 450.000.000 da rimborsare alla Società carbonifera sarda per pari somma anticipata da detta società per la liquidazione di un certo numero di operai che nel 1955 vennero, di fatto, dimessi dalla società stessa.

Gli onorevoli colleghi conoscono la situazione dell'ente di cui trattasi, situazione che ha richiesto un'opera di ridimensionamento al fine di riportare l'ente a concrete, possibili finalità economiche. In questa opera di ridimensionamento rientra, purtroppo, anche il ridimensionamento dei quadri del personale.

Nell'anno 1955 si dimisero 1.985 unità, in base a tali dimissioni doveva entrare automaticamente in funzione l'accordo sottoscritto con la C.E.C.A. per quanto attiene all'articolo 23 del trattato. Detto articolo prevede, in caso di ridimensionamento, anche il concorso della C.E.C.A.; i fondi, anticipati dalla Società carbonifera sarda per liquidazione di personale, debbono cioè essere in parte rimborsati dallo Stato italiano, in parte dalla C.E.C.A. stessa.

Nei riguardi di questo disegno di legge, debbo però ricordare una situazione particolare verificatasi, proprio in questa circostanza. Quando la Società carbonifera sarda procedette ai licenziamenti, probabilmente per circostanze particolari, non venne preventivamente informata l'Autorità della C.E.C.A. come pure detta Autorità non venne preventivamente informata sulla somma che si intendeva definire per la liquidazione dei singoli operai dimessi. Questa circostanza diede luogo anche ad uno scambio di rapporti piuttosto vivaci tra il Governo italiano e la C.E.C.A. poiché questa, in un primo tempo, intendeva non riconoscere le dimissioni, e protestava, dal punto di vista formale, perché si era giunti a definire dei termini di liquidazione senza averla interpellata.

In seguito alle discussioni intervenute, si giunse da parte della C.E.C.A., a una liquidazione forfaitaria di lire 204.000 a operaio, poiché la liquidazione di ogni operaio era prevista nella somma di lire 450.000; restavano a carico del Governo italiano lire 264.000 che, moltiplicate per il numero degli operai dimessi raggiunge un ammontare di lire 480.000.000.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, prevede, invece, solo un ammontare di lire 450.000.000.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Una piccola quota di operai licenziati è stata liquidata con lire 175.000 ognuno.

PEDINI, *Relatore*. È appunto questo il motivo della differenza.

Ritengo non sia necessaria una più dettagliata esposizione poiché non si tratta, ripeto, di entrare nel giudizio di un provvedimento preso nel passato e sul quale il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, non interferisce; ma di dare esecuzione agli effetti finanziari delle dimissioni, tanto più che la C.E.C.A. non verserà le somme di sua pertinenza fino a quando lo Stato italiano non avrà effettuato il versamento che ad esso compete.

Per i motivi da me sopra esposti, ritengo di poter raccomandare all'approvazione della Commissione il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Effettivamente la C.E.C.A. ha messo a disposizione l'ammontare di lire 204.000.000; da parte nostra non resta che approvare il disegno di legge in esame anche per dar prova della nostra buona volontà. Si tratta di un provvedimento che risale al marzo del corrente anno e che viene oggi alla Camera. Ne raccomando, quindi, una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

È autorizzata la spesa massima di lire 450 milioni quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta Autorità della C. E. C. A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione a favore della Società carbonifera sarda.

(È approvato).

## ART. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berloffia ed altri: Nuove norme sulla panificazione. (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1486-1323-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berloffia, De Marzi e Di Prisco: « Nuove norme sulla panificazione ».

La proposta di legge, da noi già approvata, è stata modificata dalla IX Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bonino, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, debbo dichiarare che ero, in linea di massima, contrario a riferire, in questa seduta, sulla proposta di legge sottoposta al nostro esame e restituitaci dal Senato con notevoli emendamenti. Poiché, però, la presente proposta di legge è legata alla stipulazione di un contratto salariale al quale sono interessate numerose categorie di operai, aderisco di buon grado ad illustrare brevemente le modifiche.

Il provvedimento di legge proposto dagli onorevoli Berloffia e De Marzi, ai quali si era associato l'onorevole Di Prisco, presentatore di un provvedimento analogo, venne già discusso molto esaurientemente dalla nostra Commissione; giaceva anche di fronte alla nostra Commissione un provvedimento di legge proposto dal Ministro per l'industria e il commercio, onorevole Villabruna, tendente a normalizzare la situazione agli effetti delle scadenze in quanto, in definitiva, esisteva una legge che prorogava i termini per la trasformazione degli impianti, legge scaduta e sostituita in via provvisoria da una circolare del Ministero per l'industria e il commercio con la quale si autorizzavano le camere di commercio a prorogare, in attesa di un nuovo

provvedimento, le licenze per la trasformazione degli impianti. Tale trasformazione avrebbe dovuto aver luogo entro il 31 dicembre 1954.

Nella proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Berloffia e De Marzi, erano stabiliti due principi: innanzitutto veniva tenuto conto della enorme esuberanza di impianti di panificazione e si cercava di porre una remora alla costruzione di nuovi impianti; in secondo luogo si tendeva a graduare, nel tempo, la trasformazione degli impianti di panificazione il cui termine era già scaduto il 31 dicembre 1954.

La IX Commissione permanente del Senato, pur lasciando invariato, nel suo complesso, il testo da noi approvato, non ha ritenuto opportuno accettare il principio stabilito nell'articolo 17, di bloccare cioè, per la durata di tre anni, la installazione di nuovi impianti di panificazione ed ha ritenuto di poter sopprimere alla necessità prevista dall'articolo 17, inserendo, all'articolo 2, una commissione composta da:

- a) due rappresentanti della camera di commercio, industria e agricoltura;
- b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
- c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
- d) un rappresentante del comune interessato.

Detta commissione dovrebbe esaminare *in loco* l'opportunità o meno della installazione di nuovi impianti, in relazione alla densità dei panifici esistenti, ed al volume della produzione nella località dove è stata chiesta l'autorizzazione.

È da sperare e presumere che queste commissioni abbiano la buona volontà di diligentemente operare: in tal caso, l'articolo 4 del testo approvato dal Senato, verrebbe praticamente ad adempiere agli scopi cui tendeva l'articolo 17.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti approvati dal Senato, essi non apportano che variazioni di forma, non certo di sostanza.

Per le considerazioni sopra esposte ed in relazione alla urgenza del provvedimento, determinata dai motivi cui ho precedentemente fatto cenno, propongo alla Commissione di voler approvare il testo con gli emendamenti approvati dal Senato.

DI PRISCO. Il provvedimento al nostro esame è stato da noi già esaurientemente discusso: esso non trova opposizione né da parte delle organizzazioni operaie né da parte delle organizzazioni sindacali; gli emenda-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

menti approvati dal Senato non ne modificano la sostanza, ritengo quindi che possa essere anche da noi approvato nel nuovo testo.

INVERNIZZI. La nostra parte si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Di Prisco. Aggiungo che riteniamo il Senato abbia, in certo qual modo, migliorato la legge. Dichiaro — perciò — che voteremo a favore.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Gli emendamenti apportati dalla IX Commissione permanente del Senato non sono che emendamenti di forma. Uno solo di essi è di sostanza: la soppressione all'articolo 17 dei due commi che prevedono il blocco delle licenze, per nuovi impianti, per un periodo di tre anni. Ho fatto rilevare al Senato che con l'articolo 2 modificato, costitutivo dell'articolo 17, in luogo del blocco per la durata di tre anni si aveva il blocco per tutta la durata della legge. Il Senato ha egualmente approvato l'emendamento; faccio rilevare questa incongruenza e mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche.

Do lettura del testo dell'articolo 1 da noi approvato:

« L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge che abroga e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia e in particolare quelle contenute nella legge 7 novembre 1949, n. 857 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato:

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 2 da noi approvato:

« I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto e ne è consentita l'installazione nelle località ed in sostituzione di quelli che potranno cessare la loro attività, salvo per i centri di nuova costruzione, tenuto conto della priorità delle relative domande per ottenere il rilascio della licenza di cui al successivo articolo 3.

Tutti i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della provincia, sentita una Commissione composta da:

a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;

c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;

d) un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita e presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo da noi approvato:

« L'esercizio dei panifici, nonché i loro trasferimenti e trasformazioni, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, della provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, previo pagamento della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

L'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui al precedente comma, sarà effettuato da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 2, nonché per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, previo accertamento della effi-

cienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

I panifici, inoltre, di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto.

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dall'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli dal 4 al 13 non sono stati modificati dal Senato.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo da noi approvato:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento. Tale somma non potrà essere superiore al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3, 4 e 9; al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il prefetto, su segnalazione della camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e da altre disposizioni di legge ».

Il Senato ha così modificato il secondo e il terzo comma dell'articolo 14:

« Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattito, domanda di oblazione al Presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.

Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'articolo 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11, ed al decimo per le infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale ».

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma nel testo modificato dal Senato.

*(Sono approvati).*

L'articolo 14, nel suo complesso rimane, pertanto, così formulato:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattito, domanda di oblazione al Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.

Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'articolo 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e da altre disposizioni di legge ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura nel testo da noi approvato:

« Per favorire la trasformazione degli impianti di panificazione esistenti, è sospeso, per la durata di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi impianti di panificazione.

La sospensione prevista dal comma primo del presente articolo non è applicabile per centri di nuova costruzione o comunque sprovvisti di panifici.

È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 4 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'articolo 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità la Commissione, di cui allo stesso articolo 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza ».

Il Senato lo ha così modificato.

« È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'articolo 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso articolo 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza ».

Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 aggiunto dal Senato. Si tratta di un articolo che ripete quelle norme contenute nell'articolo 4, da noi approvato, soppresse in quella sede dalla Commissione del Senato.

Ne do lettura:

« Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ed ogni

altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. » (2320):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

BERLOFFA ed altri: « Nuove norme sulla panificazione » (1486, 1323-B):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Berloff, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Colleoni, De' Cocci, Di Prisco, Failla, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Galli, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, Lami, Lucchesi, Marangoni Spartaco, Montagnana, Pedini, Pigni, Quarello, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Tonetti, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi.

Sono in congedo:

Buttè e Dosi.

**La seduta termina alle 10,15.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI